



VIA MAIL PEC

RECLAMO

Spett.le

MISE DGMCCVNT

Div. II - Normativa Tecnica,

Sicurezza e Conformità Prodotti

LEGENDA:

DDCRA Dichiarazione di Conformità alla Regola dell'Arte

O.N. Organismo Notificato

VST Verifica Straordinaria

VSE Verifica Semestrale

NC Non Conformità

OGGETTO: D.M. 37/2008 ART. 7: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLA REGOLA DELL'ARTE RICHIESTA SENZA AVERNE TITOLO, MOTIVO E NOCESSITA' DA MOLTI ORGANISMI NOTIFICATI NON RILASCIANDO IL VERBALE DELLA VST ESEGUITA OPPURE RILASCIANDO IL VERBALE NEGATIVO SENZA NC RELATIVE AI REQUISITI DI SICUREZZA, SENZA AVERNE DIRITTO O MOTIVO ANCHE ENTRANDO NEL MERITO DEL DM 37/2008 ESSENDO ACCREDITATI SOLO PER VERIFICARE L'ESISTENZA O MENO DEI REQUISITI ESSENZIALI PER LA SICUREZZA PREVISTI DALLE NORMATIVE SPECIFICHE ART. 9 COMMA 1 ART. 9 BIS COMMA 5 RIPETUTO IN VARI ALTRI ART. DI CUI AL DPR 162/99. PROCEDURA PERICOLOSA NELL'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE STRAORDINARIE PREVISTE DAL DPR 162/99 smi ART. 14 COMMA 3 CON IMPIANTI IN FUNZIONE CHE DOVREBBERO ESSERE FERMI PER I RITARDI NELL'ESECUZIONE DELLE VST CON ELEVATORI IN FUNZIONE SENZA CONTROLLI, COMODI AGLI ANZIDETTI O.N., OPPURE PER PROCEDURA ACCREDIA, NONCHE' CONSEGUENTI PERICOLI PER GLI UTENTI E RESPONSABILITA' PER GLI INSTALLATORI E LE PROPRIETA' IGNARE IMPONENDO ALTRESI' IL RILASCIO DELLA DDCRA AGLI INSTALLATORI CHE ADESSO RILASCIANO, PER BUONA PACE, ADDIRITTURA PRIMA DELLA VST E/O DOPO L'ESECUZIONE DEI LAVORI CON GLI ELEVATORI IN FUNZIONE SENZA LA VST

D.M. n. 37 DEL 22 gennaio 2008 ART. 1 COMMA 3

Gli elevatori per il trasporto di persone e cose sono impianti (quelli nuovi) e parti di impianto (fabbricati, certificati e usati per gli elevatori preesistenti) soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di **normativa specifica** (le ns. DPR 162/99 smi e UNI 10411.1-2021) **non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.**

Per gli elevatori il Decreto finisce qui.

VERIFICHE STRAORDINARIE DPR 162/99 SMI

Art. 14 comma 3

Richiesta per imporre il rilascio della Dichiarazione di Conformità alla Regola dell'Arte del D.M. 37/2008 **con pericolo e responsabilità per verifiche e rilascio verbali in ritardo con gli elevatori lasciati in esercizio abusivamente.**

Colpa del sistema adottato che costringe gli operatori a comportarsi "al meglio".

DPR 162/99 smi da riscrivere perché difficilmente comprensibile e inadeguato alle necessità reali.



AVVENIMENTI E CONSIDERAZIONI ABBREVIATE

- 1) Verifiche straordinarie elevatori per sostituzioni o modifiche DPR 162/99 smi Art. 14 comma 3 eseguite in ritardo con pericolo per utenti.
- 2) Richiesta illecita della **DDCRA** con il ricatto di non rilasciare il verbale relativo alla VST malgrado alla verifica non siano state rilevate NC ai requisiti di sicurezza previsti dalle normative specifiche DPR 162/99 smi e UNI 10411.1-2021.
- 3) Ugualmente illecito nel rilascio del verbale con parere negativo alla rimessa in funzione malgrado scritto nel verbale la conformità dei lavori eseguiti e indicate **in conformità** tutte le numerose voci previste nel verbale stesso.
- 4) Evidente premeditazione altresì reiterata.
- 5) Rifiuto alla richiesta di ricomposizione.
- 6) Dichiarando per scritto la richiesta della **DDCRA per disposizione dell'ente ACCREDIA** che li ha accreditati. Molto peggio se si tratta di impreparazione. **Dichiarazione sconfessata da ACCREDIA per scritto.**
- 7) Insufficienza di ACCREDIA per non aver provveduto subito alla gravità del falso che fa pensare.
- 8) Insufficienza di ACCREDIA per non aver provveduto subito per far annullare il parere negativo non giustificato. Fa pensare che ACCREDIA sia impreparata sui provvedimenti da adottare su "un negativo" e impreparata sulle conseguenze dello stesso "negativo" cioè dell'impianto da mettere fuori servizio e relative gravi conseguenze per utenti o persone con ridotta capacità motoria e sensoriale.
- 9) La ditta di manutenzione può chiedere alla proprietà per la messa fuori servizio dell'elevatore solo in presenza di pericolo in atto che nel caso e negli altri dove non è stato rilasciato il verbale il pericolo non c'è.
- 10) Nemmeno ha il compito di farlo nel caso di installatore diverso dal manutentore.
- 11) Il rapporto è obbligatorio solo fra la proprietà o chi per essa e l'**ON** da lei scelto e nominato per cui l'**ON** ha il dovere di relazionare indicando i motivi e le normative che obbligano l'**ON** al parere negativo motivato dal mancato rilascio della **DDCRA**. E motivo e normativa per i quali la stessa va rilasciata.
- 12) **DDCRA** che ne ha diritto solo il committente dei lavori e/o proprietà o chi per essa
- 13) **È evidente che già fin qui gli ON in questione sono in gravi difetti premeditati con ricatti per ottenere il rilascio della DDCRA** che non gli compete, non ne ha diritto, necessità e obbligo di richiederla ed averla
- 14) Il rilascio del verbale con parere negativo al mantenimento in esercizio dell'elevatore è ammissibile solo se con la **VST** sono state accertate **NC** ai requisiti di sicurezza dell'elevatore verificato. Per altre cose si possono scrivere comunicazioni **solo pertinenti ai requisiti** e la **DDCRA** non lo è e non è di loro competenza.
- 15) Le normative sulle quali sono scritti i requisiti per la sicurezza sono **solo** per sostituzioni o aggiornamenti degli ascensori preesistenti il DPR 162/99 smi e la UNI 10411.1-2021 ove all'Appendice "C" sono elencate le documentazioni da presentare **dove la DDCRA non c'è.**
- 16) Nei casi in cui l'**ON** non abbia rilasciato il verbale dopo la VST ciò è ammesso (ma è un grave errore) **solo nel caso in cui siano state rilevate NC relative ai requisiti di sicurezza. Vedasi DPR 162/99 smi Art. 9 quinquies comma 3.**
- 17) Molti installatori, per quieto vivere, rilasciano la **DDCRA**:
 - dopo ultimati i lavori senza la **VST** con pericolo per mancanza controlli **ON** per requisiti di sicurezza;
 - prima di ultimare i lavori e quindi senza **VST** con pericolo fino a quando non verrà effettuata la **VST** completata con il rilascio del verbale.



- 18) **La VST deve essere effettuata e rilasciato il verbale immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori altrimenti l'elevatore non deve essere messo in esercizio per pericolo relativo alla mancanza dei controlli e prove di funzionamento dei requisiti per la sicurezza.**
- 19) Gli **ON** non hanno il potere di entrare nel merito del D.M. 37/2008 tanto meno nel contenuto della **DDCRA** oltre che richiederla. Invece gli **ON** che hanno rilasciato il verbale negativo oppure non rilasciato il verbale come sopra citato sono entrati nel merito anche del contenuto della **DDCRA** da noi rilasciata per misurare l'eccesso. Non sanno quello che fanno ed escono dal seminato oppure è **premeditazione e accanimento, prepotenza?**
- 20) Come da DPR 162/99 smi gli **ON** sono comandati ed accreditati solo per verificare la valutazione di conformità, non altro Art. 9 commi 1 e 2 e Art. 9 bis comma 5 e altri nonché Art. 1 lettera "s". Come può un **ON** accreditato solo per valutare la conformità dei requisiti di sicurezza entrare nel merito del D.M. 37/2008 che non prevede tali requisiti. Perché?
- 21) DPR 162/99 smi Art. 9 comma 5**eseguono con il massimo della professionalità e competenza tecnica....** Infatti c'è da preoccuparsi: un ingegnere chiede di avere la relazione per la variazione dei carichi per la sostituzione di un operatore per le porte automatiche: **non conosce la normativa UNI 10411.1-2021 per l'aumento dei carichi. Premeditazione, accanimento o incompetenza?** Un altro chiede di avere i ns. requisiti entrando nel merito di ciò che non gli compete. **Troverete tutto scritto negli allegati. Chiediamo a quali normative si riferiscono: nessuna risposta.**
- 22) L'**ON** incarica un Ingegnere per la **VST** il quale non è in possesso dei requisiti per rilasciare subito il verbale (e si perdono giorni per averlo con un potenziale pericolo) quindi invia il risultato all'**ON** dove un altro Ingegnere **esegue un riesame** del verbale (nel frattempo l'elevatore è in funzione con un potenziale pericolo). **Il riesame non è previsto nel DPR 162/99 smi.** La **VST** deve essere eseguita subito dopo eseguiti i lavori altrimenti non viene garantita la sicurezza mancando il controllo e l'elevatore non deve essere rimesso in esercizio.
- 23) **Dicono che questa procedura è comandata da ACCREDIA.**
- 24) DPR 162/99 smi lettera f) per **O.N.** ...numero dei dipendenti sufficienti... e infatti si vede più avanti.
- 25) DPR 162/99 smi Art. 9 comma 4 controllo del MISE
- 26) Controllo di ACCREDIA
- 27) **N.B. ART. 9 quinquies DPR 162/99 smi: SE L'O.N. ACCERTA UNA N.C. A UNO O PIU' REQUISITI DI SICUREZZA DOVREBBE GARANTIRE LA SICUREZZA EMETTENDO UN VERBALE NEGATIVO ASSICURANDOSI CHE L'IMPIANTO NON VENGA MESSO IN ESERCIZIO FINO ALLA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA E NUOVA VST ALTRIMENTI NON ESISTE LA SICUREZZA. L'ARTICOLO SCRIVE IL CONTRARIO. E' COME SE UN SOGGETTO CON PATENTE COMMITTESSE UN'INFRAZIONE METTENDO IN PERICOLO LE PERSONE E L'AUTORITA' CHE LO HA COLTO SUL FATTO NON GLI FACESSE IL VERBALE CHIEDENDOGLI SOLAMENTE DI NON FARLO PIU'. E SE AVESSE RILASCIATO LA DDCRA PRIMA DELLA VST COME AVVIENE OGGI? PRIMO PARADOSSO. L'ESECUTORE DEI LAVORI IMPARERA'.**
- 28) **IL SISTEMA COSI' COM'E' NON POTRA' MAI FUNZIONARE. SICUREZZA E' SICUREZZA SENZA INTERMEZZI.**
- 29) È stato ed è ancora facile far credere all'importanza di avere la **DDCRA** a persone ignare e incolpevoli ma questa non equivale alla **VST**, al relativo controllo del "terzo" e all'accertamento della sicurezza.



- 30) **SISTEMA RIDICOLO?** L'installatore studia i requisiti di sicurezza previsti dalle **NORMATIVE SPECIFICHE**; forma l'elenco dei lavori da eseguire; appronta il progetto controllando quali sono **LE PARTI** necessarie e da usare e verifica che siano in conformità ai requisiti; controlla tutte le documentazioni di queste; programma la data di esecuzione dei lavori; invia il tutto alle Proprietà con le istruzioni per l'invio di queste all'O.N.; scadenza il controllo che ciò sia avvenuto e che sia avvenuta la richiesta della **VST** all'O.N.; programma la data della **VST** con l'O.N. dopo aver controllato che la data di arrivo dei materiali sia coerente con la data di esecuzione lavori e controlla la stessa con eventuali sopravvenienze alle date di esecuzione lavori, ultimazione e **VST**; espone avviso presso il cliente con coerente anticipo; cura la lavorazione e definisce **SICURAMENTE** la data di ultimazione lavori con quella della **VST** ed eventualmente prende accordi con l'O.N. per spostarla e scadenza la data, l'ora e il luogo per incontrare l'O.N. e portarlo sul posto dell'impianto.

Quale intermezzo controlla che non ci siano state osservazioni al progetto e alle documentazioni da parte dell'O.N.; in tal caso di adegua controllando che non ci siano variazioni alle date.

PRIMA DI TUTTO CIÒ ha eseguito tutti i rilievi sul posto per rilevare gli spazi regolamentari, le illuminazioni, le nuove posizioni dei nuovi materiali E LO SPOSTAMENTO EVENTUALE DEI NUOVI CARICHI verifica le interferenze e progetta i nuovi fissaggi; adotta le travature nuove dove far appoggiare i nuovi carichi.

CONTROLLA LA RISPONDENZA DEL TUTTO AGLI ULTIMI REQUISITI AGGIORNATI E/O AGGIUNTI NELLA NUOVE NORMATIVE CONFRONTANDOLE CON I RILIEVI, SPAZI, CARICHI ED ALTRO ESISTENTI.

Appronta le istruzioni per l'esecuzione dei lavori e fa controllare che questi siano stati eseguiti in conformità ai requisiti di sicurezza ed alle istruzioni.

E PRIMA RILASCIA LA DDCRA CHE NON DEVE ASSUMENDOSI RESPONSABILITA' DEGLI O.N.?

A COSA SERVONO I "PANIGIRI" PROCEDURALI, O.N. ACCREDITATI, ING. ESECUTORI NON ACCREDITATI, RIESAME, ING. ACCREDITATO E FINALMENTE LA CONCLUSIONE DELLA VST CON IL RILASCIO DEL VERBALE?

SERVONO A COMPLICARE, RITARDARE LE VST E A PROCURARE PERICOLI E RESPONSABILITA' CON ELEVATORI IN FUNZIONE SENZA IL CONTROLLO DEI REQUISITI!

SPESE E BUROCRAZIE INUTILI RIDUCIBILI AD 1/3

SONO PASSATI 15 ANNI E TUTTI GLI ADDETTI SONO STATI AVVISATI NEL 2020



Carissimi,

so bene che non Vi è facile però questa storia va conosciuta con priorità alla richiesta illecita della **DDCRA**, e quanto comporta il quale rilascio procura pericolo e altro.

Sono elementi provati come da allegati magari esagerati per farci cedere e raccolti confrontandoci con vari Ingegneri incaricati dagli O.N., responsabili delle ditte concorrenti e in assemblee. Elementi che provano i comportamenti tenuti poi in generale.

Per gli ascensori il **D.M. 37/2008** si ferma all'articolo 1 comma 3 "gli **IMPIANTI O PARTI DI IMPIANTO** ("IMPIANTI QUELLI NUOVI" E "PARTI DI IMPIANTO FABBRICATI E CERTIFICATI" PER ALCUNE SOSTITUZIONI E AGGIORNAMENTI PER GLI IMPIANTI PREESISTENTI) soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della Normativa comunitaria, ovvero di Normativa specifica (DPR 162/99 e UNI 10411) **NON SONO DISCIPLINATE DALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO**. Infatti per gli IMPIANTI non è necessaria e non lo è mai stata la Dichiarazione Di Conformità alla Regola dell'Arte. **BASTA IL COLLAUDO, IL SISTEMA DI QUALITÀ O LA CERTIFICAZIONE SPECIFICA.**

Per le **PARTI DI IMPIANTO** (OVVIAMENTE NECESSARIE PER SOSTITUZIONI O MODIFICHE DEGLI IMPIANTI PREESISTENTI, SE NO A COSA ALTRO SERVONO O COSA SONO?) sono soggette alla **NORMATIVA SPECIFICA DPR 162/99 smi e UNI 10411** quindi **BASTA LA VERIFICA STRAORDINARIA** come da DPR 162/99 art. 14 comma 3.

QUINDI PER GLI ELEVATORI ANZIDETTI LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA REGOLA DELL'ARTE NON CI VUOLE, NON È PREVISTA E NON È NECESSARIA. A COSA SERVE LA VERIFICA STRAORDINARIA E POI LA DDCRA O PEGGIO VICEVERSA CON PERICOLO QUANDO LA DDCRA NON VALE NIENTE, SAREBBE EMessa DA CHI NON DEVE FACENDO CREDERE SICUREZZA CHE NON C'E' CON LA DDCRA CHE NON SUPERA LA VST. LA VOGLIONO ALCUNI O.N. CON ATTI ASSIMILABILI A RICATTI PER I LORO COMODI PERICOLOSI PER GLI ALTRI SICURAMENTE COSTRETTI DAL "SISTEMA" E DICONO PER PROCEDURE IMPOSTE DA ACCREDIA PER L'ACCREDITAMENTO.

IL D.M. 37/2008 NON DISCIPLINA GLI IMPIANTI E PARTI DI IMPIANTO DEGLI ELEVATORI. DOPO L'ART. 1 COMMA 3 NON SI ARGOMENTA PIU' DI ELEVATORI. D'ALTRONDE PERCHE' MAI IL D.M. HA ESCLUSO SUBITO GLI IMPIANTI O PARTI DI IMPIANTO GIA' SOTTOPOSTI A NORMATIVE OBBLIGATORIE CON SCRITTI I REQUISITI PER ESEGUIRE I LAVORI IN MODO DA GARANTIRE LA SICUREZZA. Bravo il Legislatore, non così per il DPR 162/99 smi CHE VA ASSOLUTAMENTE RIVISTO.

È mai possibile che un'Autorità possa non rilasciare il verbale del suo intervento qualunque sia l'esito come da art. 9 quinquies CHE LO CONSENTE SOLO PER LA MANCANZA DI REQUISITI PER LE SICUREZZE? GRAVISSIMO ERRORE NEL DPR.

Il D.M. 37/2008 non è stato fatto per gli ascensori che devono seguire obbligatoriamente delle regole comunitarie e/o specifiche. È stato pensato per altro, soprattutto per qualificare i responsabili tecnici, e vediamo come prova i contenuti:

- a) Art. 1 non lascia scampo, non sono disciplinati dal D.M. 37/2008;
- b) Art. 2 l'ascensore non c'è più e art. 3 e 4 non sono pertinenti come d'altronde altri;
- c) Art. 5 l'ascensore non c'è più, non c'è **SOPRATTUTTO** la lettera f) elevatori Gli elevatori sono classificati all'art. 1 cioè prima del comma 3;



- d) Art. 6 come conferma è **LAPALISSIANO RECITA... ALLE NORME DELL'UNI.... (Vedasi la UNI 10411 APPENDICE "C" dove fra i DOCUMENTI OBBLIGATORI PER LA VST LA DDCRA NON C'E'). ...I LAVORI SI CONSIDERANO ESEGUITI SECONDO LA REGOLA DELL'ARTE (ACCERTATA DAGLI O.N. CON LA VST PREVISTA DAL DPR 162/99 ART. 14 COMMA 3.**

I FURBI FANNO LA VERIFICA E NON RILASCIANO IL VERBALE OPPURE LO RILASCIANO NEGATIVO E LO SCRIVONO, FACENDOSI PAGARE LASCIANDO GLI ELEVATORI IN ESERCIZIO CREDENDO DI NON ESSERE RESPONSABILI FACENDO SCOMPIGLIO ALLE PROPRIETA' E/O AMMINISTRATORI INCONSAPEVOLI E DITTE INSTALLATRICI. CIO' MALGRADO, RIPETIAMO, l'art. 9 quinquies DPR 162/99 CONSENTE IL MANCATO RILASCIO SOLO NEL CASO DELLA MANCANZA DEI REQUISITI DI SICUREZZA. SECONDO PARADOSSO.

ORA VEDIAMO IL COMPORTAMENTO DI QUATTRO ORGANISMI NOTIFICATI DOVE SI PUO' CAPIRE MEGLIO A CHE PUNTO SIAMO:

- 1) **UNO HA EMESSO 4 PARERI NEGATIVI MALGRADO LA CONFORMITÀ POSITIVA AI LAVORI ESEGUITI SCRITTA SUI VERBALI E SENZA PRESCRIZIONI SEGNALANDOLA AI COMUNI PER I SIGILLI. NON SANNO CHE UN PARERE NEGATIVO PUO' ESSERE EMESSO SOLO IN PRESENZA DI N.C. AI REQUISITI DI SICUREZZA.**

INTERPELLATA ACCREDIA RICEVIAMO "ISTRUZIONI PROFESSORALI" SU COME DISTINGUERE NORMA, NORMATIVA E LEGGI MENTRE QUESTA CHIEDENDO ALL'O.N. QUALE FOSSE LA PRESCRIZIONE CHE AVEVA DETERMINATO IL NEGATIVO FINIVA DICHIARANDO CHE AVREBBE VERIFICATO LA COSA CON IL PROSSIMO AUDIT ANZICHE' "CORRERE". NON SANNO COSA COMPORTA IL NEGATIVO, QUANDO PUO' ESSERE RILASCIATO E NON CONOSCONO I LIMITI PER LA SOSPENSIONE O RITIRO DELL'ACCREDITAMENTO PREVISTO NEL DPR 162/99 smi ART. 9 bis e quater COMMA 7. E' COLPA DEL SISTEMA MA SOPRATTUTTO DI ASTENSIONI E PROCEDURE DI CONTROLLO E DEL "CORAGGIO" DELLE DITTE COSTRETTE AD ADEGUARSI CON IL RILASCIO DELLA DDCRA SENZA CONOSCERE I PERICOLI E RESPONSABILITA'.

IL DPR 162/99, SCRITTO MALE, STABILISCE CHE ESEGUITE DELLE SOSTITUZIONI O MODIFICHE CHE COMPORTANO LA VST, ESEGUITI I LAVORI L'ASCENSORE NON DEVE ESSERE RIMESSO IN ESERCIZIO SENZA GLI ACCERTAMENTI DELLE CONFORMITÀ E PROVE DI FUNZIONAMENTO DI COMPETENZA DELL'O.N. PREVIO VST E RILASCIO DEL RELATIVO VERBALE. INVECE L'O.N. CON LE COSTRIZIONI DEI SUOI PASSAMANO DA UN INGEGNERE ALL'ALTRO RITARDA L'ESECUZIONE DELLA VST BASANDOSI SULLA CONSEGNA DELLA DDCRA CHE NON VALE LA VST ED IL RILASCIO E' PERICOLOSO, RITARDA LA CONSEGNA DEL VERBALE ANCHE DI 80 GIORNI E OLTRE SEMPRE CON L'ELEVATORE IN FUNZIONE.

ECCO UNO DEI MOTIVI PER I QUALI VIENE RICHIESTA LA DDCRA. ACCREDIA NON HA POTERI LEGISLATIVI SUL DPR 162/99. NON CONOSCE IL DPR? INTANTO ABBIAMO RITARDI, PERICOLI E RESPONSABILITA'. DICONO SIA COLPA DELLA PROCEDURA ACCREDIA.

QUATTRO ASCENSORI HANNO IL NEGATIVO E SONO IN FUNZIONE DA UN ANNO.



- 2) L'ALTRO O.N. CON UNA VST PRETENDE LA DDCRA PRIMA DI RILASCIARE IL VERBALE DELLA VST. NON SA CHE LA DDCRA NON SOPPERISCE AL VERBALE DELLA VST. NON SA CHE IL MANCATO RILASCIO DEL VERBALE E' PREVISTO SOLO IN PRESENZA DI NON CONFORMITA' AI REQUISITI DI SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 9 quinquies DPR 162/99 smi.

E L'IMPIANTO NON DOVREBBE ESSERE IN FUNZIONE DA 1 ANNO.

IL BELLO È CHE IN QUESTI GIORNI È INTERVENUTO PER LA VERIFICA ORDINARIA BIENNALE RILASCIANDO IL VERBALE DOPO 20 GIORNI, PERCHÉ DA NOI RICHIESTO, SENZA FARE PRESCRIZIONI E CON PARERE POSITIVO. ADESSO ASPETTIAMO PER L'ALTRO IMPIANTO CON VST E/O IL VS. INTERVENTO CHE DOVREBBE ESSERE RAPIDISSIMO.

FIN QUI LA DELUSIONE E' GRANDE E IL RESTO VERGOGNOSO E INCREDIBILE.

E A QUESTI DOBBIAMO LASCIAGLI L'ACCREDITAMENTO? E QUESTO DOPO COSA VIENE RILASCIATO? E i controlli? Gli audit? È ridicolo.

LA COLPA INFINE NON E' LA LORO E' DEL SISTEMA PROGETTATO MALE, DELLA PREPARAZIONE E DEI SUOI CONTROLLI SENZA ANDARE SUL TERRITORIO.

CONTINUANDO A PROVA CHE GLI ELEVATORI NON SONO DISCIPLINATI DAL D.M. 37/2008:

- anche l'art. 7 non è stato pensato per gli ascensori. Basti leggere in questo "nel rispetto delle Norme di cui all'art. 6...." si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte. ACCREDIA non ha capito che le documentazioni vanno consegnate "PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE" (VST ALTRE NON CE NE SONO) ALTRIMENTI SI FA TUTTO SUL POSTO? POI C'E' IL RIFERIMENTO ALL'ART. 5 DOVE NELL'ELENCO IMPIANTI NON C'E' LA LETTERA f) ELEVATORI.

NON E' PREVISTO CHE LA DDCRA (E DOCUMENTAZIONI ALLEGATE?) VADA INVIATA ALL'O.N. ANDREBBE INVIATA AL SOLO COMMITTENTE.

NELLA BOZZA DDCRA IN NESSUNA PARTE E' PREVISTO L'INVIO AD ALTRI.

LEGGASI BENE ANCHE I COMMI 2, 3 SOPRATTUTTO IL 5 DOVE L'O.N. DEI VERBALI NEGATIVI E' ENTRATO, COME DA SCRITTO ALLEGATO ANCHE NEL MERITO DEI CONTENUTI DELLA DDCRA CHE NON GLI COMPETE, COLPA DELLA CODA DI PAGLIA, MAL POTERE E INCAPACITA'.

PER ESEGUIRE LE VERIFICHE PREVISTE DALLE NORMATIVE LE DOCUMENTAZIONI (NON LA DDCRA) VANNO INVIATE MOLTO PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLA VST ASSIEME ALL'ELENCO LAVORI PER INDIVIDUARE, PRIMA DELLA STESSA VST EVENTUALI N.C. EVITANDO DI LASCIARE L'ELEVATORE FERMO PER LA SCOPERTA TARDIVA DI N.C. SUL POSTO.

C'è dell'altro rilevato da indagini verbali con Ing. affidabili:

- VST non richieste e impianti in funzione;
- di recente limitatore messo al contrario, impianto in funzione e VST non richiesta.
- documentazioni consegnate all'O.N. il giorno della VST con lavori ultimati giorni prima i quali consegnano il verbale giorni dopo. Se tutto va bene se no si raddoppia E L'ELEVATORE RIMANE IN ESERCIZIO PRIMA DELLA VST E QUINDI DEI CONTROLLI DEI REQUISITI E PROVE DI FUNZIONAMENTO.

Tutti fanno così è la risposta di molti.



INOLTRE:

- proprietà o chi per esse sono inconsapevoli di come vanno le cose e come dovrebbero andare, tantomeno gli utenti. **Non bisogna lasciargli responsabilità di controllo;**
- perché un Ingegnere viene per fare un accertamento delle conformità e prove di funzionamento e prima di rilasciare il verbale vuole la **DDCRA** per le conformità **che ha accertato fra l'altro** senza che ci sia Norma, Normativa o Legge che lo obbliga a chiederla ed averla. **E POI LA DDCRA NON VALE NIENTE E SECONDO IL D.M. 37/2008 ART. 7 NON E' PER L'O.N.. VEDASI LA BOZZA NEL DPR 162/99 smi.**
Il primo O.N. scrive che la **DDCRA** la vuole **ACCREDIA** che lo smentisce per scritto.

EVENTUALI CAUSE "NORMALI" DEI RITARDI:

IN POSSESSO DELLA DDCRA I RITARDI POSSONO AUMENTARE MOLTO.

1° ritardo: quasi sempre la **VST** viene eseguita dopo alcuni giorni dall'ultimazione lavori.

2° ritardo: l'Ing. incaricato della **VST** spesso, quasi sempre **non ha i requisiti per rilasciare subito il verbale.**

3° ritardo: tale Ing. invia il Suo esito e parere agli uffici **O.N.**

4° ritardo: gli uffici consegnano l'esito ad un Ing. con i requisiti accreditati dall'ente **ACCREDIA**

5° ritardo: tale Ing. esegue **il riesame NON PREVISTO dal DPR 162/99. DIRANNO CHE E' COLPA DI ACCREDIA CHE HA GIA' USATO LA BACCHETTA.**

6° ritardo: lo stesso Ing. consegna il verbale definitivo all'ufficio incaricato delle registrazioni e inoltre.

7° ritardo: l'incaricato invia tale verbale alla Proprietà/Committente e alla ditta esecutrice dei lavori.

Poi ci sono i tempi tecnici, indisponibilità, giorni festivi ecc.

IN OCCASIONE DELLE VERIFICHE STRAORDINARIE OCCORRE:

- 1) Controllare **per tempo** l'elenco lavori da eseguirsi, il progetto e le documentazioni di cui alla UNI 10411 appendice "C" (**DOVE LA DDCRA OVVIAMENTE NON C'E'**).
- 2) Fare **per tempo** eventuali osservazioni all'elenco e documentazioni senza interferire con normative per le quali non si hanno poteri e doveri;
- 3) Attenersi alle conformità come da normative specifiche ai requisiti di sicurezza come da DPR 162/99 e UNI 10411.1-2021;
- 4) Eseguire le **VST** subito dopo l'esecuzione dei lavori e comunque in modo da non lasciare spazio a ritardi pericolosi per mancanza di preparazione preventiva e controlli.

Rilascio immediato dei verbali diversamente la VST non sarà conclusa.

DI CIO' ABBIAMO PREVISTO L'INOLTRO A TUTTI GLI INTERESSATI CONSIGLIANDOGLI DI INOLTRE RICHIESTA AGLI O.N. DI ATTENERSI A QUANTO SOPRA TANTO AI FINI DELLA SICUREZZA E RESPONSABILITA'.

L'obiettivo è quello di confrontarsi per costruire il meglio per tutti. **Basta che Voi interveniate subito.**

Il rilascio della **DDCRA PRIMA** della **VST** è pericolosissimo anche se questa fosse per noi obbligatoria. Anzitutto perché manca il super controllo del terzo e l'ascensore funziona **CON POTENZIALE PERICOLO** e poi il peggio è che si possono fare le **VST** a tavolino "tanto c'è la **DDCRA**" magari rilasciata per interesse.



Bisogna assolutamente cambiare. Ed è facile e semplice con costi ridotti ad un terzo.

Il grosseto e i modi non vogliono essere mancanza di rispetto ma richiamo all'attenzione. Nessuno me ne voglia. Il sistema non può funzionare e per farlo andare ci si arrangia incoscientemente.

Sono passati 15 anni e ACCREDIA non interviene subito. Con quattro pareri negativi e gli impianti in funzione, bisogna volare. Non vede nemmeno e non sa che per un parere negativo ci vuole una non conformità ai lavori eseguiti con la presenza di pericolo non una DDCRA non dovuta, che non supera il verbale VST, non necessaria e senza avere il potere di chiederla? Chiede invece il motivo all'O.N. anziché intervenire subito? Non ha il DPR? Detto ciò sappiamo bene che non è facile.

ACCREDIA non sa che il D.M. 37/2008 non riguarda gli ascensori? Altro che fare il professore che si firma: "Segreteria": scusate ma che sistema è?

Fermo che il D.M. 37/2008 per gli elevatori per il trasporto di persone e cose si ferma all'art. 1 comma 3 il resto SI RIFERISCE AD IMPIANTI SENZA LE CONFORMITÀ SCRITTE, COMUNITARIE O SPECIFICHE. Noi abbiamo il DPR 162/99 smi e le UNI 10411 E BASTANO.

GLI ELEVATORI PER IL TRASPORTO DI PERSONE E COSE SONO SOGGETTI AI REQUISITI DI SICUREZZA PREVISTI DALLE NORMATIVE COMUNITARIE OVVERO SPECIFICHE CIOE' IL DPR 162/99 smi E LA UNI 10411. ELEVATORI QUINDI NON DISCIPLINATI DAL D.M. 37/2008.

PER ALTRO E SENZA MALANIMI E' MEGLIO SI FACCIA SAPERE ALL'UNI CHE LA SUA "USCITA" NELL'INTRODUZIONE DELLE UNI 10411 IN MERITO AL D.M. 37/2008, POI CORRETTA, SECONDO ME MALAMENTE PER UN MIO INTERVENTO, E' STATA USATA DAGLI IEPP PER LA DDCRA. (CONSULENTE? ASSOCIAZIONE?) IL D.M. 37/2008 NON GLI COMPETE.

**CONTINUANDO CON LA STORIA PER ALTRO
OSSERVANDO QUEL CHE SI È FATTO/ACCADUTO A TANTI CIOÈ RILASCIO DELLA DDCRA APPENA FINITO I LAVORI O GIÙ DI LÌ LASCIANDO GLI ELEVATORI IN ESERCIZIO QUINDI SENZA CONTROLLI DEL TERZO PER LA SICUREZZA come l'errore umano, trascuratezza, incapacità, impreparazione in una situazione odierna dove i requisiti per la stessa sicurezza sono diventati numerosi e mai finiti da scoprire. Osservando, altresì la faciloneria nel rilascio della DDCRA allora partiamo da questa per rifare il sistema delle VST e poi riscrivere il DPR 162/99 smi. corretto e pasticciato e in molte parti fuori dalla realtà.**

Le tecnologie e le sicurezze sugli impianti elevatori sono aumentate notevolmente per cui ciò significa che occorrono più preparazione ed adeguati numerosi controlli. Numerose informazioni su ogni impianto per le tante sicurezze. Bisogna riconoscere che le verifiche semestrali previste dal DPR 162/99 smi OGGI non possono essere eseguite tutte perché non lo consentono i prezzi di mercato i quali incidono anche sulla preparazione degli addetti ai relativi aggiornamenti.



Si pensi che sulle antine di cabina il sistema moderno contro l'apertura manuale impropria con cabina in movimento e ferma fuori livello del piano per un guasto applicato successivamente alla nascita degli elevatori è facilmente manomissibile dai passeggeri con relativi pericoli che si volevano eliminare. Si pensi che alcuni O.N. non si sono accorti di tale N.C. e non credo che in merito alle loro verifiche si siano accorti che l'obiettivo sicurezza non era stato raggiunto. INFATTI NOI NON ABBIAMO PRESCRIZIONI IN MERITO.

E l'associazione, non sola, ha anche scritto diversamente malgrado le prove in video. Il sistema di blocco antine inquisito, a detta del fabbricante, **ci sono scritti**, era stato commissionato da una grande azienda che ne ha installati e prima proposti "alla grande" per una sicurezza inesistente. Soldi si fa per dire rubati ai clienti e nessuno se ne accorge e prescrive?

Sono informati ma IEPP, code di paglia, mancanza di coraggio per un passo indietro? E i clienti risarciti? Scoperto il problema si faranno nuovi interventi a pagamento.

Anche le **VSE**, visite biennali **O.N.**, controlli vanno rivisti **ma soprattutto vanno rivisti i prezzi di mercato perché senza questi si faranno ancora invenzioni come per le richieste per il rilascio della DDCRA CHE NON VALE NIENTE E CHE RILASCIATA PRIMA DELLA VST COMPORTA LASSISMO, PERICOLI E RESPONSABILITA' NEMMENO ASSICURATE PERCHE' INSAPUTE.**

Parliamoci chiaro non c'è il mercato **ma c'è soprattutto improvvisazione, incoscienza, incertezza e pericoli.**

Non è per niente facile. Non bisogna guardare indietro inutilmente **ma solo vedere avanti.**

Nessuno ha il tempo da dedicargli. C'è l'associazione ma "l'ascensorista" non ha tempo nemmeno per pensarci.

Per ultimo, ma questa è un'altra storia abbiamo venduto l'eccellenza delle nostre fabbriche (FIAM, BASSETTI, MONITOR, SABIEM, FALCONI E ALTRI) ad alcune multinazionali che hanno realizzato e realizzano le loro produzioni in paesi lontani molto meno costosi con almeno i seguenti danni:

- posti di lavoro;
- concorrenza invincibile;
- perdite fortissime del mercato del nuovo e delle intere sostituzioni per le aziende italiane;
- monopolio dei loro prezzi quadruplicati per ricambi che dicono debbano arrivare dall'estero obbligando ad attese di 15 e più giorni, con gli ascensori fermi, con l'obiettivo di annullare la concorrenza e per la propaganda in merito ai ricambi agli altri irreperibili a vantaggio delle loro vendite e dei loro servizi monopolio;
- enorme perdita del mercato dei servizi per l'acquisto di molte aziende artigiane e non **SVENDUTE** per l'assenza totale di confronti nell'associazione.

Influenza notevole è la mancanza di continuità ereditaria e dell'avanzamento dell'età. Fare l'artigiano o l'industriale non è facile e spaventa i giovani poco preparati e con la voglia di "libertà" dai genitori vista la loro fatica. Meglio è avere ciò che serve con poca fatica, pensieri ed avere tante ore libere.



I governi fanno fatica a rincorrere le migliaia di problematiche. Non è facile.

TUTTO SUPERABILE SE CI FOSSE STATO L'ASSOCIAZIONISMO VERO, INDIPENDENTE E PRODUTTIVO. INVECE "OGNUNO PER SÉ E DIO PER TUTTI".

*Eppure secondo me sarebbe semplice con il coraggio di un investimento **senza penalizzare l'individualismo italiano. Forse penso da una posizione "privilegiata" (dopo tanto lavoro).***

Non ci sarebbe niente da cambiare: progetto nuovo per la produzione più economica ed esame dei costi, dei possibilisti, dei fornitori di ricambi, dei produttori di impianti rimasti con prezzi non concorrenziali a quelli delle multinazionali.

Nel merito per i ricambi "il giorno dopo" bisogna superare l'ostruzionismo anzidetto con concorrenza sleale.

Noi siamo presi per dei fessi permissivi nemmeno in attesa che se ne occupi la politica. Assieme abbiamo dei mezzi per imporre la concorrenza del giusto. Basta parlarne.

*E qui il MISE si dovrebbe muovere con altri Ministeri. **Non tanto con eventuali sostegni iniziali ma subito con la fornitura economica di consulenti per il progetto.***

Non è facile. Quando si invecchia non si vanno a cercare fastidi e qui **BISOGNA LAVORARCI PER PROPOSTE INVITANTI CHE SPINGANO VERSO L'INTERESSE DEI GIOVANI CON LA PROSPETTIVA DI UN FUTURO DELLE DITTE.**

Non è facile ma è il futuro italiano dell'ascensorista e di una economia.

Dove pagano le tasse e quanto le multinazionali?

*Sarebbero tanti soldi per il progetto degli **ascensoristi italiani.***

Tutto è indirizzato al MISE per evitare gli effetti delle code di paglia poi vedremo. Di sicuro deve cessare subito la richiesta della DDCRA con la consegna dei verbali positivi. Si facciano le VST subito dopo eseguiti i lavori e rilasciato subito il verbale.

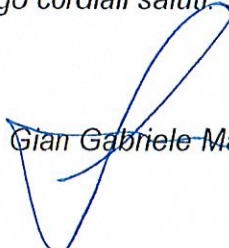
Facile a dirsi ma difficile a farsi e sono solidale con Voi però l'uomo deve dire per essere uomo o donna e non burattino. Una battuta, lo dico a Feltri, Belpietro, Cruciani & Co.? E gli Amm.ri? Meglio fare e in fretta.

Non verrò di sicuro fino a Roma, Vi chiedo, se Vi serve, di venire a trovarmi per confrontarci su come penserei di fare facile, facile spendendo meno, in sicurezza e senza confusioni. SOPRATTUTTO SENZA PERICOLI PER GLI UTENTI E RESPONSABILITA' PER PROPRIETA' ED AMMINISTRATORI.

Ottantacinque anni sono ancora pochi ma ci sono con settant'anni di ascensorismo.

Resto a Vs. completa disposizione e porgo cordiali saluti

Gian Gabriele Malvicini





Società Italiana Ascensori s.r.l.

Via Oreste Pennati, 17 - 20900 Monza (MB) - Tel. 039.2358801 - Fax 039.2358841

SERVIZIO ASSISTENZA ☎ 039.2358840

www.siascensori.com - e-mail: info@siascensori.it - PEC: direzione@siascensori.telecompost.it

Segue ns. prot. DZ014/la del 11/07/2024 pag. 12/12

N.B.: quanti saranno gli ascensori con la **DDCRA** al posto della **VST** senza questa e relative sicurezze. C'è la **DDCRA** quindi si può pensare e si possono verificare visite frettolose, Ing. non proprio esperti e si vede da alcune richieste, ritardi **VST**, **VST** a tavolino magari per fiducia ecc.. richieste scritte per cose non dovute e ridicole con ns. richieste di chiarimenti senza risposta. verbali con pareri negativi senza **N.C.**

SCD. 30 gg. Attesa Vs. comunicazioni per invio ad ACCREDIA, Ass.ne, Ass.ne Amministratori, piccole proprietà, TAM TAM ascensori